

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/12/2020

L'anno 2020, il giorno ventiquattro del mese di dicembre, alle ore 9,00, in modalità on-line, si è svolto il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) "Catania Area Metropolitana", per trattare i seguenti punti all'odg:

1. **approvazione verbali precedenti;**
2. **validazione PEF;**
3. **varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione risultano tutti presenti, infatti sono presenti: il Presidente Francesco Laudani, il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed i Consiglieri Avv. Meli, dott. Pulvirenti e Ing. Teghini.

Per il Collegio Sindacale sono tutti presenti, il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i Sindaci revisori dott. D'Urso Giovanni e dott. Virgillito Daniele.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso.

1° PUNTO

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione dell'approvazione dei verbali precedenti, il **dott. Caruso**, comunica che poiché non ha ricevuto ancora risposta da parte di tutti i componenti in ordine al verbale precedente, nella seduta odierna non vi è alcun verbale da approvare, si procederà nella prossima seduta.

2° PUNTO

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il **dott. Caruso**, il quale comunica al Consiglio che trattasi della validazione dei PEF che sono pervenuti da vari comuni, validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell'ARERA come descritta all'art. 19 dell'allegato A alla citata Delibera.

In particolare i PEF pervenuti alla data odierna sono quelli dei comuni di Aci Bonaccorsi, Acicatena, Aci sant'Antonio, Belpasso, Catania, Gravina di Catania, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania e Viagrande.

Occorre precisare che in forza del comma 2-ter dell'art. 5 della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii., i predetti comuni si sono costituiti in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) in forma singola ad eccezione dei Comuni di Aci Bonaccorsi, San Gregorio di Catania, Valverde e Viagrande che hanno costituito l'ARO Pedemontano.

Questa SRR, con propria nota prot. n° 418/20 del 06-02-2020, ha comunicato ai propri Comuni soci quanto indicato all'art. 6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

del servizio rifiuti rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente abbia assunto le pertinenti determinazioni.

In generale i predetti comuni, avrebbero dovuto trasmettere alla scrivente Società i seguenti documenti:

- Richiesta di validazione;
- PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'Appendice 1 della

Delibera ARERA n.443/2019;

- relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario;
- dichiarazioni di veridicità del Comune;
- PEF grezzo della società di gestione;
- dichiarazione di veridicità del responsabile della società di gestione.

Per alcuni comuni la documentazione risulta completa, I documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera n.443/2019.

Con l'attività svolta è stata eseguita:

- la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie;
- la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale;
- la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili;
- la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$;
- è stata condivisa, la determinazione del fattore di sharing (b) ed il fattore di sharing dei proventi CONAI $b \cdot (1 + \omega)$.

Tutto ciò premesso il dott. Caruso procede alla rappresentazione degli elementi verificati per i comuni per i quali si è avuta la documentazione:

Comune di Aci Bonaccorsi

Il Comune di Aci Bonaccorsi ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $565.370,82/534.604,05 = 1,058$ che è evidentemente maggiore di 1,016. Pertanto il valore non viene rispettato, come prima citato. Il Comune di Aci Bonaccorsi ha rappresentato, attraverso una relazione, le motivazioni per il mancato rispetto;

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) che hanno natura previsionale è stato previsto un incremento di € 18.000,00 per la parte variabile e di € 11.500,00 per la parte fissa. Tale scostamento è dovuto ai maggiori oneri che il comune dovrà sostenere a seguito della consegna del nuovo servizio a decorrere dal 01-06-2020. Nella relazione risultano elencati anche le voci per le quali si rende necessario il predetto incremento.

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a 1,65 e quindi non risulta verificato;

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Ya); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,25 determinando le componenti a conguaglio della parte variabile e della parte fissa;

- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,6$;

- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,6$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,84$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Aci Bonaccorsi.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Acicatena

Il Comune di Acicatena ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019.

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $3.349.905,40/3.264.792,97 = 1,026$ che è minore di 1,027. Pertanto il valore viene rispettato;

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) che hanno natura previsionale non è stata prevista alcuna valorizzazione;

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a 0,935 e quindi risulta verificato positivamente;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,500;

- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,60$;

- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,6$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,84$;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF per quanto di competenza;

b) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Aci Catena.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Aci Sant'Antonio

Il Comune di Aci Sant'Antonio, per quanto di sua competenza, ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019, fatta eccezione per la dichiarazione di veridicità del responsabile del servizio.

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- non ha potuto eseguire la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto quanto dichiarato nella relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo determinato in 1,039 e pertanto viene dichiarato che il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato;

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che tali costi non sono stati valorizzati;

- non ha potuto eseguire la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili in quanto così come rappresentato nella relazione, il Comune gestisce la tariffa con il sistema TARES;

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,40;

- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,60$;

- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,60$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,75$;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- b) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Aci Sant'Antonio.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Belpasso

Il Comune di Belpasso, per quanto di sua competenza, ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019,

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $3.654.390,56/3.627.153,73 = 1,008$ che è minore di 1,016. Pertanto il valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie viene rispettato;
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che tali costi non sono stati valorizzati;
- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a 1,022 e quindi risulta verificato positivamente;
- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità ($Y1a, Y2a, Y3a$) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità ($1+Y_a$); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,30$;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,30$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,33$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- d) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- e) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- f) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Belpasso.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Catania

Il Comune di Catania ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $82.063.725,18/83.954.822,40 = 0,98$ che è evidentemente minore di 1,016. Pertanto il valore viene rispettato;
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) che hanno natura previsionale non è stata prevista alcuna valorizzazione;
- non è stato possibile eseguire la verifica della riclassificazione dei costi fissi e variabili in quanto il Comune di Catania gestisce la tariffa con il sistema TARES;
- ha condiviso la valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Ya); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,5;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,45$;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori ponendo $b \cdot (1 + \omega) = 0,56$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Catania.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Gravina di Catania

Il Comune di Gravina di Catania per quanto di sua competenza non ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019.

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $4.412.919,27/3.916.326,79 = 1,13$ che è evidentemente maggiore di 1,064. Pertanto il valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie non viene rispettato. A tal proposito nella relazione allegata, il Comune di Gravina di Catania ha rappresentato che tale incremento è dovuto alla variazione dell'appalto con miglioramento del servizio di raccolta, fornitura di attrezzature a tutte le UD e le UND residenti nel territorio;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) che hanno natura previsionale è stato previsto un incremento di € 467.820,00 per la parte variabile e di € 0 per la parte fissa. Tale scostamento è dovuto ai maggiori oneri che il comune dovrà sostenere a seguito della consegna del nuovo servizio a decorrere dal 01-03-2020. Nella relazione risultano elencati anche le voci per le quali si rende necessario il predetto incremento.

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a 2,18 e quindi non risulta verificato; la quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 2.157.902,29.

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50;

- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,45$;

- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,6$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,56$;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- g) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- h) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- i) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Gravina di Catania.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Milo

Il Comune di Milo per quanto di sua competenza, ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019, fatta eccezione per la dichiarazione di veridicità del responsabile del servizio;

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $245.742,37/236.589,00=1,04$ che è maggiore di 1,016. Pertanto il valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie non viene rispettato; a tal proposito il Comune di Milo ha comunicato, conformemente all'art. 4.5 della deliberazione ARERA 443/2019 che il maggior importo è dovuto

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

all'acquisto dei mastelli per tutte le UD e le UND residenti nel Comune, e alla fornitura delle compostiere domestiche;

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) è stato previsto un incremento di € 0 per la parte variabile e di € 0 per la parte fissa;
- non è stato possibile eseguire la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili, in quanto il comune gestisce la tariffa con il sistema TARES;
- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Y_a); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,90;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,45;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,45$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,56$;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- j) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- k) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- l) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Milo.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Misterbianco

Il Comune di Misterbianco ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019.

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $6.884.734,14/6.475.953,79=1,06$ che è evidentemente maggiore di 1,024. Pertanto il valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie non viene rispettato. Nella relazione, in conformità con quanto disposto dal paragrafo 4.5 della delibera 443/2019, viene messo in evidenza che il maggior importo è dovuto all'aumento del conferimento dei costi in discarica per il trattamento dei rifiuti raccolti sul territorio comunale;
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) non sono stati previsti;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%; come sopra comprensibile tale rapporto deve essere compreso fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto $\frac{€ 5.109.768,66}{3.182.218,39}$ è pari a 1,61 e quindi non risulta verificato; la quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 1.291.106,60;

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y_{1a} , Y_{2a} , Y_{3a}) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità ($1+Y_a$); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,45;

- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,6$;

- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,6$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,75$;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

m) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

n) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;

o) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Misterbianco.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Motta Sant'Anastasia

Il Comune di Motta Sant'Anastasia, per quanto di sua competenza, ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019, fatta eccezione per la dichiarazione di veridicità del responsabile del servizio ed inoltre, la società di gestione che ha eseguito il servizio nel predetto Comune di Motta Sant'Anastasia non ha trasmesso nulla.

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $\frac{1.829.492,85}{1.800.766,20}=1,016$ che è uguale di 1,016. Pertanto il limite della variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato;

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) che hanno natura previsionale non sono stati previsti;

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

variabili non può superare il +/- 20%, cioè tale rapporto deve essere compreso fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto € 2.045.508,15/852.298,30 è pari a 2,40 e quindi non risulta verificato; la quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 1.022.750,19;

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Y_a); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,90;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b = 0,45;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: b = 0,45 e b • (1 + ω) = 0,56.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- p) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- q) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- r) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Motta Sant'Anastasia.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Nicolosi

Il Comune di Nicolosi ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto 1.457.566,55/1.395.799,75=1,044 che è evidentemente minore di 1,046. Pertanto il valore viene rispettato;
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che non sono stati previsti incrementi di costo incentivante (COI);
- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che il rapporto tra i costi fissi e variabili è 1.347.639,80/1.233.909,76 = 1,092 valore che risulta rispettato e quindi verificato;
- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Y_a); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,6$;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,6$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,84$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- s) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- t) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- u) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Nicolosi.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Paternò

Il Comune di Paternò ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $7.378.814,10/7.492.982,47 = 0,98$ che è evidentemente minore di 1,016. Pertanto il valore viene rispettato;

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) non è stato previsto nessun costo;

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè tale rapporto deve essere compreso fra 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a $6.078.693,10/4.046.210,53 = 1,50$ e quindi non risulta verificato; la quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risultano pari a: € 1.223.240,47;

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,90;

- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,45$;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,45$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,56$;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- v) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- w) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- x) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Paternò

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Pedara

Il Comune di Pedara ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $2.147.451,19/2.187.049,30 = 0,982$ che è evidentemente minore di 1,016. Pertanto il valore viene rispettato;
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) non è stata prevista alcuna valorizzazione;
- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a 0,904 e quindi risulta verificato;
- ha condiviso la valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Ya); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,5;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,6$;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori ponendo $b \cdot (1 + \omega) = 1$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Pedara.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di San Gregorio di Catania

Il Comune di San Gregorio di Catania ha trasmesso, solo parzialmente la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019.

P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it

Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $2.005.320,39/1.978.429,48 = 1,014$ che è evidentemente minore di 1,016. Pertanto il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie viene rispettato;
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) non è stata prevista alcuna somma;
- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè tale rapporto deve essere compreso fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto € 1.724.745,69/1.015.157,35 è pari a 1.699 e quindi non risulta verificato; la quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 506.556,87;
- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,4$;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,4$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,48$;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- y) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- z) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- aa) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di San Gregorio di Catania.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Viagrande

Il Comune di Viagrande non ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò, si prende atto dalla relazione allegata che prendendo in considerazione un coefficiente $(1 + \rho_a) = 1,036$, le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

$1.487.512,25/1.298.171,91 = 1,15$ che è evidentemente maggiore di 1,036. Pertanto il limite non viene rispettato; a tal proposito il Comune di Viagrande ha comunicato, conformemente all'art. 4.5 della deliberazione ARERA 443/2019 che il maggior importo è dovuto all'aumento del costo del servizio di spazzamento e raccolta;

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) che hanno natura previsionale è stato previsto un incremento di € 55.441,00 per la parte variabile e di € 83.161,00 per la parte fissa. Tale scostamento è dovuto ai maggiori oneri che il comune dovrà sostenere a seguito della consegna del nuovo servizio a decorrere dal 01-06-2020. Nella relazione risultano elencati anche le voci per le quali si rende necessario il predetto incremento, in particolare per la pulizia delle caditoie, lo spazzamento della cenere vulcanica, la fornitura dei mastelli a tutte le UD e UND residenti nel Comune di Viagrande, la fornitura di cestini gettacarte nel territorio e il relativo servizio di pulizia, oltre che il servizio di pulizia di tutto il territorio nei giorni della festa in onore del Santo patrono, servizi che non erano mai stati contemplati in passato;

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a $1.253.219,48/684.784,83 = 1,83$ e quindi non risulta verificato;

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,10;

- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,45$;

- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,45$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,56$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

bb) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

cc) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;

dd) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Viagrande.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Il Presidente, dopo aver validato i predetti PEF, propone al Consiglio un aggiornamento in data 28-12-2020 al fine di provvedere ad ulteriori validazioni di PEF, qualora ne dovessero pervenire in società, ragione per la quale alle ore 12,00 chiude la seduta odierna del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

il segretario verbalizzante
dott. Carmelo Caruso

il Presidente del CdA
Francesco Laudani